



COMUNE DI CORTE FRANCA

PROVINCIA DI BRESCIA

Prot. n._5145 del 08.05.2008

UT/GA/sp

N. 18/2008 Reg. Ord.

ORDINANZA PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DELLA INFESTAZIONE DA *Aedes albopictus* (CD. "ZANZARA TIGRE") NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CORTE FRANCA

IL SINDACO

- Premesso che la Regione Lombardia sollecita un attento monitoraggio territoriale nei confronti dell'eventuale infestazione da *Aedes albopictus*, cd. "zanzara tigre", insetto importato dall'Asia tramite materiali commercializzati (in particolare pneumatici), il quale presenta abitudini soprattutto diurne (cioè punge durante il giorno);
- Premesso inoltre che durante le ultime stagioni estive sono stati rilevati nel territorio comunale focolai attivi di infestazione di tale insetto, le cui punture provocano fastidiosi ponfi pruriginosi, talvolta emorragici, che possono essere vettore di agenti infettivi virali (Arbovirus): pur non essendo sino ad ora stata individuata in Italia la trasmissione di malattie infettive;
- Considerato che la zanzara *Aedes albopictus* ha scarsa capacità di spostarsi in forma autonoma, ma che esistono alcuni fattori ambientali in grado di favorire la mobilità e l'insediamento di tale insetto anche in luoghi finora non interessati dalla sua presenza;
- Tenuto presente che le larve di zanzara si sviluppano in acque stagnanti o a lento deflusso ove depongono le uova (tombini, barattoli, lattine, sottovasi di fiori, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, innaffiatoi, copertoni abbandonati, fogli di nylon, buste di plastica, ecc.), si ritiene necessario effettuare interventi di informazione rivolti a tutta la cittadinanza in merito ai comportamenti da adottare onde evitare che le aree private (cortili, giardini) siano infestate, sia interventi specifici rivolti alle attività lavorative più a rischio, affinché vengano adottate le misure atte ad evitare la presenza di piccole raccolte d'acqua stagnante;
- Vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale, a firma del Direttore – Direzione Gestionale Distrettuale n. 4 prot. n. 0155g01 del 16, acquisita agli atti il 17.11.2007 al n. 12969, con la quale veniva proposta l'emissione di apposita ordinanza contenente disposizioni comportamentali a tutti i cittadini e a chi svolge attività lavorative particolarmente a rischio;
- Ravvisata la necessità di adottare, ai fini di tutelare l'ambiente e l'igiene, nonché per preservare la salute dei cittadini da ogni possibile conseguenza derivante dall'infestazione della Zanzara *Aedes Albopictus*, adeguate misure di prevenzione



COMUNE DI CORTE FRANCA

PROVINCIA DI BRESCIA

atte a evitare, o quantomeno a limitare, la diffusione nel territorio comunale di tale insetto (pertanto anche su aree private);

- Visto l'art.344 del T.U. Leggi Sanitarie – R.D. n.1265/1934;
- La Legge 24.11.1981, n. 689e s.m.i.
- Gli artt. 50 e 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali , D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento Comunale di Igiene;

ORDINA

1. a tutti i cittadini ed agli amministratori condominiali:

- a) **nei mesi invernali**: eseguire due interventi adulcidi contro le eventuali femmine svernanti, a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette spry nei seguenti luoghi: cantine, locali caldaia, locali pompe sollevamento, solai, vasche settiche, camere di ispezione rete fognaria;
- b) **nei mesi primaverili ed estivi**: evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
 - procedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta negli stessi e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di immettere l'acqua nei tombini;
 - trattare l'acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata ricorrendo a prodotti larvicidi da parte degli stessi proprietari o avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l'attestazione di avvenuto trattamento;
 - pulire i tombini di raccolta delle acque piovane prima dell'avvio del ciclo di trattamento larvicida;
 - introdurre nei piccoli contenitori dell'acqua che non possono essere rimossi, quali vasi portafiori dei cimiteri, filamenti di rame privati dal rivestimento plastico in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua e sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;

2. ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione e ad altri usi:

- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte di acqua stagnante anche temporanee;

3. a tutti i conduttori di orti:

25050 Corte Franca – Piazza di Franciacorta, 1 – Tel. 030.98.44.88 – Fax 030.98.45.35

<http://www.comune.cortefranca.bs.it> - e-mail: comune@comune.cortefranca.bs.it

Codice Fiscale – Partita I.V.A.: 00789430170



COMUNE DI CORTE FRANCA

PROVINCIA DI BRESCIA

- privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
 - sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolta di acqua in caso di pioggia;
 - chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
4. ai proprietari e responsabili di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero:
- adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte di acqua, quali esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
 - assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni 15 giorni, o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni precipitazione atmosferica;
5. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita ed ai detentori di copertoni in generale:
- stoccare i copertoni dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili fissati e ben tesi al fine di evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
 - provvedere alla disinfestazione quindicinale dell'acqua contenuta nei copertoni o in alternativa entro 5-7 giorni da ogni pioggia, qualora non siano ritenute applicabili le prescrizioni di cui sopra;
 - non consegnare copertoni contenenti acqua alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione;
6. ai responsabili dei cantieri:
- evitare raccolte idriche in bidoni e altri contenitori. Qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori d'acqua, questi debbono essere dotati di copertura oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;
 - sistemare i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;



COMUNE DI CORTE FRANCA

PROVINCIA DI BRESCIA

- provvedere, in ogni caso di sospensione dell'attività di cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.
7. alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:
- di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna. Qualora le aziende suddette utilizzino pneumatici sui teli di copertura dei silos e altre situazioni all'aperto, i suddetti pneumatici devono essere periodicamente trattati con prodotti larvicidi appositi;

AVVERTE

che l'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 18.08.2000 n. 267, come introdotto dall'art.1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003.

La responsabilità per le inadempienze verranno fatte ricadere su coloro che risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito dove l'inadempienza avrà luogo.

Nel caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza, l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà posta a carico degli inadempienti secondo le procedure e le modalità vigenti in materia.

DEMANDA

al Ufficio di Polizia Locale il controllo del rispetto del contenuto del presente atto. La vigilanza è esercitata tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.

DISPONE

- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione di pubblici avvisi all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito Internet del Comune;
- l'invio di copia della presente ordinanza all'ASL – Distretto Socio Sanitario 7 – Oglio Ovest, P.zza Martiri della Libertà 25 – Chiari.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Fogazzi